



Statuto

Della Società per promuovere il Giardinaggio nelle
Province Venete.

I.

Della Società, e de' suoi redditi.

1. La Società risiede in Padova, si compone di un numero illimitato di socii, ed è diretta da un Consiglio composto di un Presidente, due Aggiunti di Presidenza, un' Amministratore, ed un Segretario scelti fra socii stessi.
2. Ha diritto di appartenervi chiunque acquisti nel primo anno della sua fondazione, e per tre anni consecutivi, una o più azioni all'anno di L. 24 per ciascheduna.
3. Passato il primo anno, chi desiderasse di farne parte dovrà chiederlo per iscritto alla Presidenza, ed assoggettarsi allo scrutinio de' socii debitamente convocati.
4. L'oggetto della Società consiste nel promuovere il Giardinaggio esotico, e di ornamento nelle Province Venete.
5. I mezzi per conseguirlo sono:
 - (a) il pubblico conferimento di premi a quelli che invieranno le piante più meritevoli ad una Esposizione annuale tenuta a siffatto oggetto dalla Società.
 - (b) l'acquisto per parte della medesima di alcune di tali piante, che fossero egresse e disseminate vendibili.
6. Le spese della Esposizione, dei premi, e degli acquisti saranno sostenute colle annuali contribuzioni de' socii.
7. La Società si riterrà debitamente costituita allorché dopo ottenuta la Superiore approvazione avrà un numero d'azioni non minore di cento.

II. Dei Socii.

8. Ogni socio si obbliga per tre anni,
 - (a) a pagare anticipatamente al principio d'ogni trimestre austr. L. 6. per ogni azione acquistata, a meno che a taluno di essi non tornasse più comodo il farlo in una sola volta al cominciare dell'anno sociale.
 - (b) ad intervenire possibilmente alle adunanze generali della Società.
 - (c) ad accettarne i carichi, che gli venissero imposti dalla medesima.
 - (d) a promuoverne con ogni mezzo l'incremento e la utilità.
9. Il socio, che nel reso conto annuale presentato dall' Amministratore risultasse debitore di una o più rate, potrà essere dalla Società stessa cancellato dal ruolo, restando però al me-

desimo l'obbligo appunto di pagare le rate scadute, e quelle che fossero per scadere sino al termine del triennio.

10. Chi non accettasse l'uno o l'altro dei carichi impostigli incorrerà in una multa di L. 24. cor. rispondente all'azione dell'anno, le quali restano a Genefiuo della Lega Sociale, tranne gli impiegati regii cui sarà facoltativo di dispensarsi; e quelli che provassero un' assoluta impossibilità a sostenere tali carichi.
11. Quei Soci, che nel primo trimestre del terzo anno non dichiarassero per iscritto alla Presidenza di rinunciare alla Società, si riterranno tacitamente consenzienti a continuarsi pel successivo triennio.
12. Ogni Socio ha il diritto,
 - (a) d'intitolarsi tale appena iscritto nel Ruolo della Società ed ottenere il regolare Diploma.
 - (b) di votare nelle elezioni dei Membri del Consiglio, ed in ogni altra deliberazione della medesima.
 - (c) di fare proposizioni relative al suo migliore andamento.
 - (d) di prendere parte alla sorte, che dispensa ai Soci le piante acquistate all'Esposizione.

III. Delle Adunanze.

13. La Società si raccoglie in generale adunanza il giorno 15. di Dicembre di ciascun anno.
14. Perché l'adunanza abbia forza legale dev' essere composta almeno di tre membri del Consiglio, e di un terzo dei Soci.
15. I Soci votano solamente per sé e per le mogli associate, non possono farsi rappresentare da altri ed anche quelli che posseggono molte azioni non hanno diritto che a un voto solo.
16. Le deliberazioni si fanno per ballottazione a maggioranza di voti fra i Soci presenti.
17. In quest' adunanza,
 - (a) il Presidente espone lo stato attuale della Società, i cambiamenti avvenuti nell'anno, i miglioramenti che egli crede opportuni e propone il programma dell'Esposizione ventura, assoggettando e quelli e questo al giudizio dell'assemblea.
 - (b) l'Amministratore legge il reso conto dell'anno, e fa le proposizioni relative alla parte economica della Società.
 - (c) i Soci eleggono per scrutinio segreto i due revisori de conti, i quali entro tre giorni ne riferiscono alla Presidenza.
 - (d) scelgono una giunta di tre Soci incaricata di dirigere e curare la Esposizione dell'anno.
 - (e) nominano altri cinque Soci a giudici di quell'anno pel conferimento de premi, e per l'acquisto delle piante vendibili esposte al concorso.
18. Nell'adunanza generale e finale del terzo anno si rinnovano le elezioni dei Membri del Consiglio a meno che non necessiti il farlo prima per riconosciuta impossibilità di taluno di essi a continuare nel proprio ufficio, nel qual caso vi si provvede nell'adunanza che immediatamente succede a siffatta rinovazione.
19. Oltre quest' adunanza ordinaria ve ne potrà essere una straordinaria per alcun bisogno urgente della Società riconosciuta dal Consiglio di Presidenza.

IV. Del Consiglio di Presidenza.

20. Il Presidente, i due Aggiunti, l'Amministratore, ed il Segretario componenti il Consiglio di Presidenza vengono eletti dalla Società nell'adunanza generale per anni tre, e sono onorarii.
21. Il Presidente ha la direzione generale della Società, presiede il Consiglio, dispone e mantiene l'ordine delle adunanze, veglia la osservanza dello Statuto, notifica ai socii i giorni fissati dal Consiglio sì per la Esposizione delle piante, che per la convocazione straordinaria della Società, ne rilascia i Diplomi ai socii novelli, ed insieme col Segretario li sottoscrive, presiede insieme le Giunte speciali della medesima.
22. I Direttori sono i Consiglieri e Coadjutori del Presidente, e si prestano alle incombenze particolari, che dal medesimo venissero ad essi affidate, suppliscono in ordine di età alla sua momentanea mancanza ed occorrendo anche sino all'adunanza generale dell'anno.
23. L'Amministratore ha la cura della Società, ne tiene i registri, si adopera alle riscossioni, e nell'adunanza suddetta rende conto della sua azienda.
24. Al Segretario è affidata la corrispondenza, il protocollo delle adunanze sì della Società che delle Giunte, delle quali egli pure fa parte, il Ruolo dei Soci, la compilazione degli Avvisi e Diplomi che sottoscrive, e la relazione e pubblicazione per le stampe dell'esito della Esposizione dell'anno.
25. Al Consiglio di Presidenza spetta l'obbligo di preparare il programma della Esposizione suddetta, ed il diritto di convocare straordinariamente la Società.
26. Al Consiglio stesso appartiene il destinare in ogni Provincia Veneta un socio, che curi gli interessi sociali, ne riscuota le azioni, vegli la scelta delle piante da mandarsi al concorso, distinguendo questi benemeriti col nome di Curatori della Società.

V. Della Esposizione delle Piante.

27. La Esposizione avrà luogo nel mese di Maggio di ciascun anno in tre giorni consecutivi, che saranno fatti conoscere dalla Presidenza un mese prima con apposito avviso.
28. Si terrà questa nell'I. R. Orto botanico di Padova, ~~presso il Palazzo della~~ ^{grazia concessione} ~~Superiore Autorità.~~ della Superiore Autorità.
29. Le discipline tutte che si riferiscono alla medesima, la ripartizione delle spese a ciò necessarie, il numero e valore dei premi da conferirsi saranno dichiarati nel Programma della Esposizione, che la Presidenza appoggetta alla sanzione dell'adunanza.
30. Ogni mutamento d'aggiunta, che l'esperienza successiva facesse conoscere necessario al presente Statuto sarà notificato ai socii dalla Presidenza un mese prima dell'adunanza, e dopo d'essere in questa, ed approvato dalla Superiorità, diverrà obbligatorio.